

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Pescara

Dr.ssa Ermerinda Borzillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.ro xxxx/2021 R.G. riservata a decisione in data 25.03.2022

TRA

CLIENTE;

(attore)

CONTRO

BANCA CESSIONARIA, in qualità di cessionaria del ramo d'azienda di **BANCA MUTUANTE**;

(convenuta)

–**OGGETTO: risarcimento danni.**

–**CONCLUSIONI:** come da verbale di udienza del 25.03.2022.

FATTO

La presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 cpc e 118 disp. di attuaz. cpc che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.

Per tale motivo, le questioni e gli accadimenti che interessano l'odierna vicenda processuale devono intendersi conosciuti, *per relationem, mediante* il richiamo al contenuto assertivo dell'atto introduttivo ed a quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di costituzione e risposta.

Ciò posto, va precisato che l'attore ha proposto la domanda per ottenere il risarcimento del danno che avrebbe subito a seguito della erronea segnalazione del proprio nominativo al sistema informatico dei debitori.

Tale assunto non appare fondato ed infatti, dalle emergenze processuali si evince che la segnalazione del nominativo del sig. **CLIENTE** da parte di **BANCA MUTUANTE**, è stata correttamente effettuata. A tal proposito, va considerato che il **CLIENTE**, pur avendo esercitato il diritto di recesso dal contratto di prestito che gli era stato erogato, non ha provveduto ad estinguere la propria esposizione debitoria, sicché risultava necessariamente esposto alla relativa segnalazione al CRIF (cfr.: doc. 1, 2 e 3 fascicolo di parte attrice).

Infatti: *"In tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come "in sofferenza", atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concreti in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità"* (cfr.: Cassazione civile, sez. I, 06/12/2019, n. 31921).

Ad ogni modo, anche a voler prescindere da tali considerazioni, va evidenziato che l'attore non ha fornito la prova del danno subito e segnatamente, non ha dimostrato l'esistenza di un danno patrimoniale per spese sanitarie (*rectius*: cure dentali) che possa essere oggettivamente valutato e dunque, risarcito.

Né può procedersi alla liquidazione d'ufficio di tale danno, atteso che: *"Il potere di disporre la liquidazione equitativa non è attribuito al giudice al fine di sopperire alla mancata prova del danno nella sua ontologica esistenza presupponendo, esso, la prova dell'esistenza di danni risarcibili relativamente ai quali risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile la prova del danno nel suo preciso ammontare"* (cfr.: Tribunale Vasto, sez. I, 06/07/2021, n. 198)

Quanto al danno non patrimoniale, invece, va evidenziato che lo stesso è risarcibile solo nelle ipotesi previste dalla legge e cioè, quando il fatto che lo ha prodotto integri gli estremi di un reato (art. 2059 cod. civile).

Sentenza, Giudice di Pace di Pescara, Giudice Ermerinda Borzillo, del 13.04.2022 n. 511

Ciò posto, poiché la fattispecie che ci occupa non può essere ricondotta a tali ipotesi, questo Giudice ritiene di dover uniformare il proprio convincimento al principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui: "[...] non è concepibile nel nostro ordinamento alcuna generica categoria di danno non patrimoniale definibile come danno esistenziale, nella cui genericità confluiscono pregiudizi patrimoniali atipici e perciò risarcibile alla stregua dell'art. 2059 cod. civ." (cfr.: Cass. Civ. 5.07.2005 n. 15022).

Sotto altro profilo, va evidenziato che la richiesta è anche priva nel *quantum* di supporto probatorio, sicchè: "deve essere rigettata la domanda risarcitoria del danno esistenziale in relazione alla quale il ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta del pregiudizio, limitandosi a contestazioni generiche sul sentimento di frustrazione sofferto, senza alcuna specificazione e senza la deduzione di concreti elementi idonei supportare la pretesa avanzata" (cfr.: TAR Lombardia 11.03.2010 n. 565).

Sulla scorta di tali motivi, dunque, la domanda non può essere accolta e deve essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore della decisione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pescara, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da **CLIENTE** contro **BANCA CESSIONARIA**, in persona del legale rapp.te pro tempore, con atto notificato in data 30.03.2021, così provvede:

- rigetta la domanda attrice;
 - condanna l'attore al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D. M. 55/2004, Cpa ed Iva come per legge.
- Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Pescara il 12.04.2022

Il Giudice
Ermerinda Borzillo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*